

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 1° aprile 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Milanato, Molgora, Oliverio, Pacini, Pagliarini, Paoletti Tangheroni, Patarino, Pecoraro Scanio, Pescante, Mario Pepe, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Prestigiaco-
mo, Ramponi, Rava, Rizzo, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Ma-

stella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pacini, Pagliarini, Patarino, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pollastrini, Possa, Prestigiaco-
mo, Ramponi, Rava, Rizzo, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 31 marzo 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

COLLÈ: « Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di origine sulle etichette dei prodotti alimentari » (3842).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 31 marzo 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle politiche agricole e forestali:

« Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di appli-

cazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari » (3841).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FRATTA PASINI e FERRO: « Interpretazione autentica dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di calcolo dell'indennità di funzione » (3648) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ALFONSO GIANNI ed altri: « Modifica all'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di abbinamento delle votazioni sui referendum alle elezioni comunali, provinciali e regionali » (3756) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

PERROTTA: « Modifiche all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti » (3636) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

D'AGRÒ ed altri: « Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle associazioni pro-loco » (3680) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

RICCIO: « Disposizioni per il riconoscimento del Consorzio universitario di Isernia » (3631) *Parere delle Commissioni I e V;*

ROTUNDO: « Norme per il restauro e la tutela del barocco nella provincia di Lecce » (3676) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CORDONI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto » (3696) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Nuove norme per la distribuzione di prodotti alimentari per fini umanitari » (3789) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):

LA RUSSA ed altri: « Interventi in favore della città di Reggio Calabria » (3568) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 26 marzo 2003, ha trasmesso una relazione sull'attività della Commissione, approvata in pari data dalla

Commissione medesima ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera (doc. XVI-bis, n. 2).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 70 del 12-14 marzo 2003 (doc. VII, n. 278) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Sansepolcro;

alla II Commissione permanente (Giustizia)

Sentenza n. 71 del 12-14 marzo 2003 (doc. VII, n. 279) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 423 del codice della navigazione sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova;

alla IX Commissione permanente (Trasporti)

Sentenza n. 82 del 12-27 marzo 2003 (doc. VII, n. 280) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 36,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, dal tribunale di Pisa;

alla XI Commissione permanente (Lavoro)

Sentenza n. 87 del 13-27 marzo 2003 (doc. VII, n. 281) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti) e 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Brescia;

alla XI Commissione permanente (Lavoro)

Sentenza n. 88 del 13-27 marzo 2003 (doc. VII, n. 282) con la quale: dichiara che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert.T, con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita, e di conseguenza annulla il decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante « Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali » Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444;

alla XII Commissione permanente (Affari sociali)

Sentenza n. 89 del 13-27 marzo 2003 (doc. VII, n. 283) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Pisa.

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 24 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Duca ed altri n. 9/3185/3, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2002, concernente lo sviluppo del sistema « Autostrade del mare ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 26 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Saglia n. 9/2707/1, Cento n. 9/2707/4, Pecoraro Scanio n. 9/2707/5, Rocchi n. 9/2707/6, Zanella n. 9/2707/7, accolti dal Governo e Lion n. 9/2707/2, Cima n. 9/2707/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 settembre 2002, concernenti l'accordo tra Italia e Russia sulla collaborazione nell'esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra atmosferico a fini pacifici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di marzo 2003, sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della provincia di Trento, con lettera in data 25 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/10).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio (205).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere en-

tro l'11 maggio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (206).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 maggio 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute (207).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere

il prescritto parere entro il 1° maggio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 aprile 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, (208).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 maggio 2003. È altresì assegnata ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 aprile 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Iniziative per il risanamento del lago di Massaciuccoli)***A) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, per sapere – premesso che:

un rapporto dell'Istituto superiore della sanità sulle fioriture nelle acque dolci di alghe tossiche riferisce che « negli ultimi trenta anni le conseguenze dell'effetto serra e l'eccessiva emissione di nutrienti nelle acque hanno provocato in tutto il mondo l'aumento delle fioriture algali, spesso tossiche, anche in bacini di acqua dolce utilizzati per scopo potabile. E questo problema nel territorio italiano viene spesso affrontato con difficoltà, a causa della scarsità di strutture e competenze nella gestione del rischio sanitario specifico o nel recupero dell'ambiente interessato »;

il problema della fioritura di alghe tossiche sta crescendo e, stando sempre al rapporto dell'Istituto superiore di sanità, « in Italia esse interessano ogni anno gli invasi di sette regioni su venti e le tossine più frequentemente riscontrate, le microcistine, sono a tutti gli effetti nuove sostanze a rischio oncogeno »;

sempre nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità si sottolinea come le microcistine abbiano causato in altri Stati, come il Brasile, decine di morti umane causate da intossicazioni acute e hanno dimostrato « il ruolo chiave delle microcistine nella promozione del tumore epatico » e che a rischio sono non solo le acque, ma anche la fauna ittica: le microcistine

non sarebbero bloccate nei processi deputativi comuni, ma necessiterebbero di specifici filtri e trattamenti;

il rapporto tra i bacini a rischio cita il lago di Massaciuccoli, che tocca i comuni di Viareggio, Massarosa e Vecchiano;

il lago di Massaciuccoli costituisce un importante ecosistema di crescita per numerose specie di piante acquatiche e di nidificazione per molte specie animali, alcune in via di estinzione –:

se non intendano predisporre un piano di intervento per scongiurare il rischio derivante dalla diffusione delle alghe tossiche che possono arrecare gravi danni alla salute delle persone;

se intendano sostenere con adeguate risorse finanziarie il progetto per il risanamento del lago di Massaciuccoli elaborato dalla regione Toscana, dell'Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e degli enti locali, in considerazione anche della grande campagna di sensibilizzazione « Salviamo il lago di Puccini », svolta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del ministero per i beni e le attività culturali.

(2-00574)

« Carli ».

(4 dicembre 2002)

*(Sezione 2 – Tutela dei livelli occupazionali presso la salina di Margherita di Savoia – Foggia)***B) Interrogazione**

FOLENA e NICOLA ROSSI. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del

lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

è stata comunicata al sindaco di Margherita di Savoia, in provincia di Foggia, la proposta da parte dell'Ente tabacchi italiani spa relativa ad una forte riduzione del personale nella salina di Margherita di Savoia; contrariamente a quanto definito in sede di trattative contrattuali, l'Eti ha sottoposto ad un'ulteriore riduzione l'organico, portando i dipendenti a solo 86 unità e determinando, di conseguenza un taglio di ben 112 unità;

tale grave penalizzazione di personale desta forte preoccupazione, in quanto aggraverebbe la già critica condizione economica e occupazionale della comunità di Margherita di Savoia: tutto ciò in piena fase di privatizzazione delle saline, turbando così le relazioni tra comunità locale, imprese interessate e Eti stesso —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se il Governo non ritenga necessario promuovere un immediato incontro con gli amministratori locali e con le parti sociali, al fine di definire un piano che sviluppi la produzione e la lavorazione del sale *in loco*, forte di un marchio e di un capitale di conoscenze ed esperienze unico al mondo. (3-01049)

(10 giugno 2002)

(Sezione 3 – Iniziative per garantire l'utilizzo da parte della questura di Pescara dell'area in cui è sita la piscina del complesso polifunzionale « Fanti »)

C) Interrogazioni

LOLLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si è in presenza di un'assoluta ed obiettiva urgenza di rafforzare la questura

di Pescara, peraltro ottimamente impegnata sui fronti della sicurezza e della prevenzione;

la nuova sede, da pochi anni costruita e non ancora completata, ha ancora importanti carenze di spazio logistico ed organizzativo;

all'interno del perimetro dell'area, in cui sorge la questura, c'è un vecchio capannone ove esisteva una piscina, chiusa da oltre dieci anni ed inagibile, allora dedicata alla Polgai;

è stata esplicitata più volte l'intenzione di voler utilizzare quell'area per poter ingrandire la questura stessa, procedendo all'eliminazione del vecchio manufatto: è stato prodotto un infinito carteggio a tal proposito dalla questura di Pescara e dalla prefettura di Pescara —:

come sia possibile che, in data 11 giugno 2002, l'agenzia del demanio di Pescara abbia emanato un bando finalizzato alla concessione in affitto per una cifra irrisoria di questo manufatto, con l'obiettivo di farlo utilizzare da privati come piscina a scopo di lucro;

come sia possibile, inoltre, che si preveda la recinzione del manufatto con un muro alto 4 metri per dividere la struttura dall'area della questura, per poi prevedere l'opportunità di scalare le spese del muro, più alte dell'insignificante affitto annuale di 20.000 euro, evitando in pratica il pagamento per almeno quindici anni;

quali provvedimenti voglia adottare con urgenza il Ministro interrogato per impedire un gravissimo danno alla questura di Pescara;

quali provvedimenti e controlli voglia effettuare sulla assegnazione semigratuita del manufatto e se non ritenga di dover avviare accertamenti in merito. (3-01541)

(30 ottobre 2002)

LOLLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato un'interrogazione, che non ha ancora

avuto risposta, sulle problematiche relative alla piscina sita nel complesso polifunzionale Fanti di Pescara, dove sorge la questura;

si sono verificati fatti nuovi nella vicenda che vede protagonisti la questura di Pescara e l'agenzia del demanio;

l'agenzia del demanio ha comunicato che la ditta *Sport gestione impianti srl* sarebbe risultata aggiudicataria della gara che aveva come oggetto l'affitto della piscina sita all'interno del complesso demaniale «centro polifunzionale della polizia di Stato Franti»;

la gara si sarebbe svolta ad inviti, che non hanno coinvolto in nessun modo, secondo quanto risulta all'interrogante, il comune e la provincia di Pescara;

il bando prevedeva come obbligatorio un sopralluogo tecnico da concordarsi con la questura da parte dei potenziali interessati prima della trasmissione dell'offerta;

nessuna richiesta di sopralluogo sarebbe stata avanzata, anche se il demanio ha dichiarato aggiudicata la gara;

risulta all'interrogante che il questore avrebbe inviato una lettera all'agenzia tesa a sottolineare i problemi sopra esposti e che l'agenzia del demanio avrebbe risposto con una breve comunicazione, nella quale, incredibilmente, verrebbero del tutto ignorati i rilievi evidenziati dalla questura —:

se il Ministro interrogato intenda verificare, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'agenzia, le modalità della gara;

se il Ministro interrogato non creda che si debba tener conto dei suggerimenti e dei rilievi avanzati da varie parti e, in particolare, dalla questura stessa. (3-02132)

(31 marzo 2003)

(ex 4-05093 del 21 gennaio 2003)

(Sezione 4 – Collaborazione tra i paesi dell'Unione europea per la repressione del fenomeno dell'evasione fiscale)

D) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le amministrazioni fiscali dei Paesi dell'Unione europea, in ragione della sempre più intensa globalizzazione dell'economia e dei mercati, hanno negli ultimi anni intensificato la collaborazione internazionale;

il documento Com. 15/2002/Ce dell'Unione europea ha avviato il programma denominato «*Fiscalis*» per il periodo 2003-2007 per implementare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di contrastare sempre più efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale, anche nel campo delle imposte dirette, sin qui lasciato al controllo esclusivo dei singoli Stati, creando un nuovo strumento da collegare ai sistemi informatici «*Vies*» e «*Scent*», relativi alla materia dell'iva intracomunitaria e delle accise;

risultano attivate tre diverse tipologie di collaborazione amministrativa: a) l'assistenza «su richiesta», che rappresenta la forma principale di collaborazione; b) l'assistenza «automatica», che si traduce in un consolidato accordo tra i Paesi dell'Unione europea per lo scambio sistematico di taluni generi di informazione; c) l'assistenza «spontanea», con la quale un Paese, senza averne ricevuto richiesta, invia informazioni ritenute utili ad un altro Stato;

è intuibile da una parte l'importanza di tale reciproco scambio di informazioni, dall'altra la grande complessità della messa a regime di un tale sistema —:

quali iniziative abbia assunto — o intenda assumere — per organizzare in

termini di efficienza e di efficacia il sistema informativo in questione e quali risorse (umane, strumentali e finanziarie) ritenga di dover mettere a disposizione per la realizzazione del progetto « *Fiscalis* ».

(3-01553)

(5 novembre 2002)

(Sezione 5 – Iniziative volte a realizzare una campagna di informazione a seguito della truffa perpetrata dalla società *Millennium di Padova*)

E) Interrogazione

RUZZANTE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.* – Per sapere – premesso che:

i cinque soci della società « *Millennium* », che ha sede a Padova in via Tommaseo, sono stati messi sotto inchiesta per truffa aggravata;

la società, dietro la vendita di enciclopedie, sembra aver dato vita ad una « catena di Sant'Antonio », che avrebbe truffato, secondo la guardia di finanza, centinaia di persone;

sarebbe stata creata, dunque, un'enorme « piramide », in cui i guadagni erano assicurati solo per il vertice: la

procedura sarebbe quella comune a tutte le catene di Sant'Antonio. In particolare, dopo un primo incontro nel quale si vende ai convenuti un'enciclopedia per il prezzo di 3000 euro, si invitano, poi, gli stessi a diventare procacciatori di affari per « *Millennium* ». Per ogni nuovo acquirente di enciclopedia, dei 3000 euro del prezzo, 1000 finiscono nelle tasche di chi ha coinvolto il nuovo procacciatore d'affari ad entrare nel giro; il nuovo acquirente inizia da capo il solito *iter*, così la possibilità di guadagno diventa inversamente proporzionale al numero di nuovi procacciatori d'affari, visto che il mercato diventa sempre più saturo; questo sarebbe solo l'ultima di una lunga serie di truffe, solo pochi mesi prima c'era stato il clamoroso caso dell'« *Alfa Club* » di Torino, che ha truffato centinaia di persone –:

se il Governo sia a conoscenza di quanto accaduto;

se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative volte a realizzare una campagna di informazioni per evitare, per il futuro, nuove truffe;

se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative normative per la costituzione di un fondo volto al risarcimento dei cittadini truffati. (3-01173)

(1° luglio 2002)

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DELLA RADIOTELEVISIONE (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689)

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione e finalità).

1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e adegua tale assetto agli sviluppi determinati dall'avvento della tecnologia digitale e dal processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura

di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione e finalità).

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sopprimerlo.

* **1. 50.** Carra, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. La presente legge disciplina il sistema integrato delle comunicazioni ed il suo uso da parte dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, determinandone i principi generali in attuazione della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea.

2. Il sistema integrato delle comunicazioni è di preminente interesse generale, per i suoi effetti sui processi di partecipazione democratica e di sviluppo sociale e culturale del Paese, tenuto conto della continua evoluzione tecnologica posta al servizio dell'esercizio dei diritti e delle libertà inviolabili garantiti dalla Costituzione.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge l'ideazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione dell'informazione e della comunicazione sonora, ad esclusione del settore della produzione discografica e televisiva realizzate con qualsiasi mezzo tecnico.

1. 35. Giordano.

Sopprimere il comma 1.

1. 4. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Albonetti, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: La presente legge *aggiungere le seguenti:* disciplina il sistema integrato delle comunicazioni ed il suo uso da parte dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, in attuazione della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, e.

1. 36. Giordano.

Al comma 1, dopo la parola: individua *aggiungere le seguenti:* , ai fini di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

* **1. 37.** Boato.

Al comma 1, dopo la parola: individua *aggiungere le seguenti:* , ai fini di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

* **1. 38.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire la parola: generali *con la seguente:* fondamentali.

** **1. 39.** Boato.

Al comma 1, sostituire la parola: generali *con la seguente:* fondamentali.

** **1. 40.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire la parola: informano *con la seguente:* regolano.

1. 5. Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: l'assetto del *con la seguente:* il.

1. 6. Pasetto.

Al comma 1, sopprimere le parole: , regionale e locale,

1. 7. Maccanico.

Al comma 1, sopprimere la parola: , regionale.

* **1. 2.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la parola: , regionale.

* **1. 8.** Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: , regionale e locale con le seguenti: e regionale.

1. 9. Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: adegua tale assetto con le seguenti: lo adegua.

1. 10. Gentiloni Silveri.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: agli sviluppi determinati dall'avvento con le seguenti: all'avvento.

1. 11. Carbonella.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: dall'avvento della tecnologia digitale e.

1. 12. Gambale.

Al comma 1, sostituire le parole: della tecnologia con la seguente: del.

1. 13. Rusconi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dal processo di convergenza fino alla fine del comma.

1. 14. Giachetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal processo di convergenza con le seguenti: dalla convergenza.

1. 15. Fioroni.

Al comma 1, sopprimere le parole: interpersonali e di massa.

1. 16. Acquarone.

Al comma 1, sopprimere le parole: le telecomunicazioni,

1. 17. Annunziata.

Al comma 1, sopprimere le parole: l'editoria, anche elettronica,

1. 18. Bressa.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche elettronica,

1. 19. Morgando.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed INTERNET.

1. 20. De Franciscis.

Al comma 1, sopprimere le parole: in tutte le sue applicazioni.

1. 21. Duilio.

Sopprimere il comma 2.

1. 22. Fioroni.

Al comma 2, sostituire le parole da: Rientrano fino a: presente legge le con le seguenti: la presente legge si applica alle.

- 1. 23.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire la parola: Rientrano con le seguenti: Sono comprese.

- 1. 24.** Frigato.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: nell'ambito di con le seguenti: nell'.

- 1. 25.** Gambale.

Al comma 2, sopprimere le parole: di programmi televisivi,

- 1. 26.** Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: , di programmi radiofonici.

- 1. 27.** Lettieri.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di programmi-dati.

- 1. 28.** Merlo.

Al comma 2, sopprimere le parole: anche ad accesso condizionato,

- 1. 29.** Rocchi.

Al comma 2, sopprimere le parole: di servizi interattivi associati e.

- 1. 30.** Rusconi.

Al comma 2, sopprimere le parole: e di servizi di accesso condizionato.

- 1. 31.** Tuccillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: su frequenze terrestri,

- 1. 32.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: , via cavo.

- 1. 33.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: via satellite.

- 1. 34.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

(A.C. 310 ed abb. – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) « programmi televisivi » e « programmi radiofonici » l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da

un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione « programmi » riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) « programmi-dati » i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) « operatore di rete » il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) « fornitore di contenuti » il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/

48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

f) « accesso condizionato » ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;

h) « servizio pubblico generale radiotelevisivo » il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge;

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) « ambito locale » l'esercizio dell'attività radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti, rispettivamente, a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna, nonché l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, di norma re-

gionali o provinciali; l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi; l'espressione « ambito locale » riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) « opere europee » le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Definizioni).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

* **2. 128.** Carra, Bogi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 6. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: « programmi televisivi » e.

2. 7. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e « programmi radiofonici ».

2. 8. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , predisposto da un fornitore, .

2. 9. Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.